

giustizia sovranazionale.⁹⁴ Meno di un decennio era trascorso dalla fine della Seconda guerra mondiale, eppure sei Stati europei avevano messo da parte le loro rivalità secolari per trasferire parte della propria sovranità ad una Comunità sovranazionale dotata di un organo deputato alla risoluzione delle controversie, la cui stessa esistenza costituiva “*un développement révolutionnaire du droit international*”.⁹⁵ Non che i tribunali internazionali fossero una novità all’epoca, ma le norme pattizie che prevedevano il ricorso ad essi, come il Patto di Locarno del 1925, erano spesso rimaste inattuato.⁹⁶ Invece, le due sentenze in esame avevano dimostrato che la risoluzione delle controversie “*through orderly judicial processes*” era finalmente possibile,⁹⁷ anche all’interno di una “Comunità fra popoli per lungo tempo contrapposti da sanguinose scissioni”.⁹⁸

Inoltre, a quel tempo i tribunali internazionali erano generalmente istituiti per risolvere singole controversie⁹⁹ e la loro giurisdizione era facoltativa,¹⁰⁰ laddove la sovranazionalità della Corte di giustizia consisteva, innanzitutto, nel suo “esistere come stabile istituzione”,¹⁰¹ ossia nel suo carattere permanente, un esito tutt’altro che scontato nella fase iniziale dei negoziati del Trattato CECA.¹⁰² La Corte, inoltre, godeva di una giurisdizione “totale ed esclusiva”¹⁰³ sulle controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario, poiché agli Stati membri era espressamente precluso sottoporle ad altre giurisdizioni internazionali.¹⁰⁴ Del pari, i giudici comunitari erano gli unici competenti a giudicare, in via pregiudiziale, sulla validità degli atti delle istituzioni comunitarie, il che escludeva qualsiasi competenza dei giudici nazionali al riguardo.¹⁰⁵

⁹⁴ Così H.-W. DAIG, *Die vier ersten Urteile des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl*, in *Juristenzeitung*, 1955, p. 361, secondo il quale il 21 dicembre 1954 era una “data da ricordare” nella storia dell’integrazione europea.

⁹⁵ Allocution de Joseph Bech lors de l’inauguration de la Cour de Justice de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, 10 dicembre 1952, ASUE, CM1-2116, pp. 38-41. In dottrina, v. per tutti A. TIZZANO, *La Corte di giustizia delle Comunità europee*, 1967, p. 2: “Per la prima volta, in un ente internazionale, viene assicurato l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di un organo ad hoc, che afferma, in termini esclusivi e non occasionali, la propria giurisdizione obbligatoria su tutte le questioni rilevanti per la vita dell’ente medesimo e che, come vedremo, presenta tutte le caratteristiche di struttura e di funzionamento di un vero e proprio organo giurisdizionale.”

⁹⁶ A. TIZZANO, *Commento all’art. 31*, in R. QUADRI, R. MONACO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Trattato Istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio*, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 360-363.

⁹⁷ Così E. STEIN, *The European Coal and Steel Community: The Beginning of Its Judicial Process*, in *Columbia Law Review* 1955, vol. 55, n. 7, p. 999.

⁹⁸ Preambolo del Trattato CECA.

⁹⁹ A. TIZZANO, *Commento all’art. 31*, in R. QUADRI, R. MONACO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Trattato Istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio*, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 360-363.

¹⁰⁰ Sul punto, P. J. S. SERRARENS, *Un témoignage sur la Communauté européenne*, 1961, p. 6-7, ove si osserva, con riguardo al carattere facoltativo della clausola di giurisdizione della Corte internazionale di giustizia, “Et qu’est-ce que le droit sans juridiction obligatoire?”

¹⁰¹ A. TRABUCCHI, *De la cour: introduzione*, in R. QUADRI, R. MONACO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Trattato Istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 356.

¹⁰² Si veda quanto riferito al par. 1 del presente contributo circa la *Cour d’Arbitrage ad hoc* prevista all’art. 8 del *Document de travail présenté par les experts français*, 24 June 1950, FJM, AMG 3/3/9

¹⁰³ A. TIZZANO, *Commento all’art. 31*, cit., p. 366.

¹⁰⁴ Art. 87 del Trattato CECA.

¹⁰⁵ Art. 41 del Trattato CECA.

La sovranazionalità della Corte di giustizia derivava altresì dall'indipendenza dei suoi membri, la cui cittadinanza non poteva costituire motivo per richiedere modifiche nella composizione del collegio giudicante,¹⁰⁶ a differenza di quanto previsto dallo statuto di altre giurisdizioni coeve, quali la stessa Corte internazionale di giustizia.¹⁰⁷ Il carattere sovranazionale della giustizia comunitaria emerse in modo evidente nel corso della causa 1/54: come evidenziato da un commentatore dell'epoca, sia il rappresentante del governo ricorrente che l'agente dell'Alta Autorità erano di nazionalità francese, così come lo erano l'Avvocato generale ed uno dei giudici comunitari.¹⁰⁸ Per di più, il giudice relatore tedesco, Otto Riese, aveva rinunciato alla facoltà di servirsi della propria lingua madre, preferendo leggere la propria relazione in francese per agevolare la trattazione.¹⁰⁹

Sebbene l'Alta Autorità rappresentasse la forza trainante della CECA, quando tale istituzione aveva tentato di discostarsi dal Trattato era stata richiamata al rispetto dei propri limiti, riaffermando “*la présence souveraine du droit dans la Communauté*,” per riprendere l'espressione utilizzata da Monnet all'udienza inaugurale della Corte di giustizia.¹¹⁰ Nell'ambito di tale “Comunità di diritto”, inoltre, vigeva una netta separazione tra i poteri della Corte e quelli dell'Alta Autorità.¹¹¹ Infatti, in linea con quanto previsto dal Trattato CECA,¹¹² le sentenze del 21 dicembre 1954 non avevano riformato l'atto annullato, ma avevano demandato all'Alta Autorità l'adozione dei provvedimenti necessari,¹¹³ compito che, in uno spirito di leale collaborazione, fu adempiuto da tale istituzione in meno di un mese.¹¹⁴ Inoltre, i giudici comunitari, pur potendo prendere in considerazione i fatti e le circostanze economiche che avevano

¹⁰⁶ Protocolle sur le Statut de la Cour de Justice, art. 19, par. 4. B. Moser, *Die überstaatliche Gerichtsbarkeit der Montanunion*, Vienna, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1955, p. 15 considerò tale disposizione come indicativa del carattere sovranazionale della Corte di giustizia.

¹⁰⁷ Cfr. Art. 31 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945. Tale differenza è stata evidenziata da diversi commentatori, tra cui D.G. VALENTINE, *The First Judgments of the Court Of Justice of The European Coal And Steel Community*, in *The Modern Law Review*, vol. 20, 1957, p. 597; A. TIZZANO, *Commento all'art. 165 del Trattato CEE*, in R. QUADRI, R. MONACO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea*, Giuffrè, Milano, 1965, p. 1201.

¹⁰⁸ Sul punto E. STEIN, *The European Coal and Steel Community: The Beginning of Its Judicial Process*, in *Columbia Law Review* 1955, vol. 55, n. 7, p. 990.

¹⁰⁹ Procès-verbaux des audiences publiques de la Cour, ASUE, CJUE-3666, p. 11.

¹¹⁰ Allocution de Jean Monnet à l'occasion de la première audience de la Cour de justice, 10 dicembre 1952, ASUE, CMI-2116, pp. 43-44.

¹¹¹ L'espressione “Comunità di diritto” (*Rechtsgemeinschaft*) fu utilizzata in particolare da Walter Hallstein, capo della delegazione tedesca nell'ambito dei lavori preparatori del Trattato CECA. A differenza di Monnet, Hallstein comprese immediatamente la necessità di dotare la CECA di un organo giurisdizionale permanente, in vista del futuro sviluppo del diritto comunitario. Sul punto A. BOERGER-DE SMEDT, *La Cour de Justice dans les négociations du traité de Paris instituant la CECA*, in *Journal of European Integration History*, fasc. 2, 2008, p. 17.

¹¹² Art. 34, par. 1, del Trattato CECA: “En cas d'annulation, la Cour renvoie l'affaire devant la Haute Autorité. Celle-ci est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision d'annulation.”

¹¹³ Sentenza *Francia c. Alta Autorità*, p. 34; sentenza *Italia c. Alta Autorità*, p. 106. Tale aspetto è stato evidenziato nel commento a tali sentenze di D.G. VALENTINE, in *The Modern Law Review*, fasc. 2, 1955, p. 189.

¹¹⁴ Si veda la Comunicazione dell'Alta Autorità relativa alle decisioni n° 1-54, 2-54 e 3-54, in *GUCE* n° 1 del 11.1.1955, pp. 543-544, con cui si dava atto, tra le altre cose, che l'art. 1 della decisione n. 2/54, ossia la disposizione annullata dalla Corte di giustizia, doveva ritenersi “automaticamente soppresso” e “cancellato dalle disposizioni in vigore” e si informavano le imprese dell'acciaio che esse non erano “più autorizzate ad applicare uno scarto qualsiasi, in più o in meno, rispetto ai prezzi pubblicato nei loro listini”.

guidato l'operato dell'Alta Autorità al fine di valutare la sussistenza di uno sviamento di potere,¹¹⁵ si erano avvalsi di tale facoltà “*with restraint*”, finendo per annullare una delle disposizioni impugnate esclusivamente in punto di diritto, ossia per violazione del Trattato CECA.¹¹⁶

La caratteristica più sovranazionale della giustizia comunitaria, peraltro, si sarebbe manifestata nelle due sentenze successive della Corte di giustizia, entrambe pronunciate il 21 febbraio 1955:¹¹⁷ la legittimazione ad agire delle imprese carbo-siderurgiche e delle loro associazioni,¹¹⁸ alle quali il Trattato CECA consentiva di impugnare le decisioni individuali “che le riguarda[va]no” e le decisioni generali che ritenevano “inficiate da sviamento di potere nei loro confronti”.¹¹⁹ L'Avvocato generale Lagrange, forte della sua partecipazione ai lavori preparatori del Trattato CECA, illustrò con dovizia di dettagli “l'intenzione dei compilatori” riguardo ai limiti posti alla legittimazione attiva dei ricorrenti non privilegiati.¹²⁰ Tuttavia, le pronunce della Corte si discostarono dal solco tracciato dai redattori, aprendo le porte di Villa Vauban ai ricorsi individuali.¹²¹ Ne scaturì una vera e propria “rivoluzione”, destinata a trasformare radicalmente il sindacato di legittimità degli atti comunitari e, di riflesso, il ruolo dei singoli nell'*enforcement* del diritto comunitario.¹²²

Ancor prima di tali sviluppi, peraltro, le sentenze del 21 dicembre 1954 rappresentano una tappa fondamentale del processo d'integrazione europea in quanto costituiscono il primo concreto esercizio della funzione giurisdizionale a livello sovranazionale, ossia la funzione che, come avrebbe scritto Alberto Trabucchi nel 1963,¹²³ è “la più genuina e delicata, e forse la massima espressione del fenomeno giuridico” ed è in grado di “offrirci gli argomenti decisivi per il riconoscimento di un nuovo autonomo diritto

¹¹⁵ Art. 33, par. 1, del Trattato CECA.

¹¹⁶ Sul punto E. STEIN, *The European Coal and Steel Community: The Beginning of Its Judicial Process*, in *Columbia Law Review* 1955, vol. 55, n. 7, p. 996.

¹¹⁷ Sentenza della Corte dell'11 febbraio 1955, *Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio*, causa 3/54, ECLI:EU:C:1955:2, in *Racc.* 1954 p. 27; sentenza della Corte dell'11 febbraio 1955, *Industrie Siderurgiche Italiane (ISA) contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio*, causa 4/54, ECLI:EU:C:1955:3, in *Racc.* 1954 p. 181.

¹¹⁸ *Ibid.*, p. 990: “The ‘supra-national’ character of the proceedings was emphasised by the fact that two of the four plaintiffs were individual industrial associations”. Si veda inoltre R. MONACO, *I poteri dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio in materia di disciplina dei prezzi*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1955, p. 67; J. LUDOVICY, *La jurisprudence de la Cour de justice de la CECA*, in *Revue générale de droit international public*, 1956, p. 111.

¹¹⁹ Così l'art. 33, par. 2, del Trattato CECA.

¹²⁰ Conclusioni riunite dell'avvocato generale Lagrange del 11 novembre 1954, *Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio*, causa 3/54, *Industrie Siderurgiche Italiane (ISA) contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio*, causa 4/54, ECLI:EU:C:1954:6, in *Racc.* 1954 p. 174.

¹²¹ Sentenza della Corte dell'11 febbraio 1955, *Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio*, causa 3/54, ECLI:EU:C:1955:2, in *Racc.* 1954 p. 140; sentenza della Corte dell'11 febbraio 1955, *Industrie Siderurgiche Italiane (ISA) contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio*, causa 4/54, ECLI:EU:C:1955:3, in *Racc.* 1954 p. 195.

¹²² Sia consentito il rinvio a A. ARENA, *The Community System of Judicial Protection: a Tale of Two Legal Revolutions*, in corso di pubblicazione in *Yearbook of European Law*, 2025.

¹²³ A. TRABUCCHI, *Un nuovo diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 1963, pp. 259-272.

comunitario”.¹²⁴ Difatti, anche se nelle sue prime due sentenze la Corte di giustizia aveva dichiarato che il proprio compito era garantire “l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato, quale esso è”, piuttosto che “pronunciarsi sull’opportunità del sistema” previsto dai redattori o “suggerire una revisione del Trattato” stesso,¹²⁵ nel dare avvio all’attività giudiziaria della Corte i giudici comunitari posero le basi della “*legal revolution*” che sarebbe avvenuta meno di un decennio dopo con le pronunce *Van Gend en Loos* e *Costa c. ENEL*,¹²⁶ uno “sviluppo creativo del diritto internazionale”¹²⁷ che difficilmente avrebbe potuto realizzarsi ad opera di una giurisdizione priva degli elementi di sovranazionalità che caratterizzarono, fin dalle origini, la Corte di giustizia europea.

¹²⁴ Ibid., p. 267.

¹²⁵ Ibid., p. 30.

¹²⁶ M. RASMUSSEN, *Revolutionizing European law: A history of the Van Gend en Loos judgment*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2014, pp. 136-163; W. Phelan, *The revolutionary doctrines of european law and the legal philosophy of Rober Lecourt*, in *The European Journal of International Law*, 2017, pp. 936-957.

¹²⁷ L’espressione è di B. DE WITTE, *EU Law: Is It International Law?*, in C. BARNARD E S. PEERS (a cura di), *European Union Law*, Oxford University Press, 2014, p.187.